ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/99/CE CHE STABILISCE NORME DI POLIZIA SANITARIA PER LA PRODUZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA DISTRIBUZIONE E L'INTRODUZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DESTINATI AL CONSUMO UMANO

Art. 3

Misure per assicurare il rispetto dei requisiti di polizia sanitaria

Al fine di assicurare che le attivita' degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale non conducano alla propagazione di malattie trasmissibili agli animali, con decreto del Ministro della salute, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definito, avvalendosi degli Istituti zooprofilattici sperimentali, un sistema di reti di sorveglianza recante almeno:

a) le modalita' operative da porre in essere;

b) le misure da adottare in caso di accertamento di carenze;

c) il contenuto dei dati, il relativo formato, la durata di conservazione degli stessi, nonche' la periodicita' della loro trasmissione da parte delle regioni al Ministero della salute. Il sistema di reti di sorveglianza di cui al comma 1 deve assicurare almeno che i prodotti di origine animale sono ottenuti solo da animali che soddisfano i requisiti di polizia sanitaria contenuti nella normativa in vigore e, in particolare, che:

a) gli animali da cui sono ottenuti i prodotti di origine animale, non devono provenire da un'azienda, uno stabilimento, un territorio o una parte di esso soggetti a restrizioni di polizia sanitaria applicabili nei confronti di detti animali e prodotti, con particolare riguardo alle restrizioni contenute nelle disposizioni cui e' fatto riferimento nell'allegato I;

b) gli animali da cui sono ottenuti le carni e i prodotti a base di carne, non devono essere stati macellati in uno stabilimento in cui, al momento della macellazione o della produzione, erano presenti animali colpiti o che si sospetta fossero colpiti da una delle malattie oggetto delle disposizioni richiamate alla lettera a), o loro carcasse o altre parti, a meno che, nel caso di sospetto, esso non sia ufficialmente escluso;

c) gli animali e i prodotti dell'acquacoltura, devono essere conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555, e successive modificazioni. Ferme restando le attivita' di sorveglianza e monitoraggio sanitario

garantite dai servizi veterinari delle Aziende unita′ sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilita′ da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all′attivita′ da svolgere. Le regioni e le province autonome programmano e provvedono ad attuare adeguate attivita′ di verifica periodica sul corretto operare dei veterinari aziendali. Dall′attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne′ minori entrate a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 17 luglio 2005, non più in vigore dal 27 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l′introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
Estremi	Decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-117-2005/art-3-misure-per-assicurare-il-rispetto-dei-requisiti-di-polizia-sanitaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it